



Avvocatura Generale dello Stato

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per

il Ministero dell'Istruzione e del merito (già Ministero dell'Istruzione), in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (c.f. 80022410486)** in persona del dirigente *pro tempore* e per **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale di Arezzo (c.f. 80002240515)**, in persona del dirigente *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587; fax: 06.96514000; PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici sono *ex lege* domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12

ricorrente

Contro

Conte Pasqualina (C.F. CNTPQL77P55D708S) nata a Formia (LT) il 15/09/1975, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Stefano La Marca (Cf. LMRSFN82T01B963I) e dall'Avv. Tiziana Pascarella, (Cf. PSCTZN85S53H834L)

resistente

avverso

la **sentenza n. 810/2022** della Corte d'Appello di Firenze, sez. Lavoro, depositata in data 01.12.2022, relativa al ricorso r.g.n. 517/2021, notificata in data 12.12.2023

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'originario ricorso introduttivo, l'odierna parte resistente proponeva ricorso al TAR Toscana iscritto al nrg 1213/2020, impugnando il decreto prot. n. AOODRTO R. 0000500 del 01/09/2020, emanato all'esito del definitivo espletamento delle Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto (GPS) valevole per la provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/2022, lamentando che, in relazione allo scrutinio dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, risulterebbe attribuito alla dott.ssa Conte Pasqualina un punteggio deteriore rispetto a quello che, secondo la stessa, le spetterebbe.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione dell'Istruzione, eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo, nel merito il rigetto del ricorso.

Il Giudice Amministrativo adito, con sentenza breve n. 1678/2020, dichiarava il difetto di giurisdizione del G.A. in favore dell'A.G.O. in funzione di giudice del lavoro.

Conte Pasqualina riassumeva (All. 1) quindi il procedimento chiedendo di accertare l'illegittimità dell'atto impugnato e conseguentemente di ordinare al Ministero resistente, previa rettifica del punteggio, di attribuire alla ricorrente ulteriori 48 punti (per un totale di 59 punti) rispetto a quelli illegittimamente riconosciutigli in sede di pubblicazione di graduatoria (11 punti), in ragione dell'omessa e/o carente valutazione dei titoli posseduti e dichiarati in sede di domanda di partecipazione.

Si costituiva il Ministero per il tramite di proprio funzionario *ex art. 417-bis*, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e concludendo per il rigetto del ricorso (All. 2, contenente le istruzioni di compilazione della domanda e lo storico del giudizio amministrativo).

In punto di fatto si evidenzia, anche ai fini della autosufficienza del ricorso, che l'amministrazione precisava quanto segue:

- in sede di compilazione della domanda, nella sezione "preferenze" al n. 17, la ricorrente non abbia inserito la specificazione di "*aver lavorato alle dipendenze del MIUR per almeno un anno*" (cfr. anche memoria difensiva depositata in primo grado);
- né tanto meno, è stato provato in giudizio, che il mancato inserimento sia dipeso da una disfunzione del sistema informatico;
- difatti, l'odierna resistente, accortasi di un errore relativo alla sola votazione del diploma di scuola magistrale della prima domanda depositata, aveva provveduto a rettificare la sola votazione del titolo di accesso e, dopo aver verificato che tutte le sezioni fossero compilate, aveva provveduto a inoltrare nuovamente la domanda, cui era stato assegnato un nuovo numero;
- peraltro, nel file della domanda del 27.7.2020 non erano più riportati i titoli di servizio, pur essendo presente, nella sezione preferenze al n. 17, l'aver lavorato alle dipendenze del MIUR per non meno di un anno;
- infatti, secondo le **istruzioni di compilazione** (doc. allegato tanto alla memoria di primo grado che alla memoria di secondo grado), una volta INOLTRATA la domanda il sistema presenta un messaggio di avvenuto inoltro, indicando il numero di protocollo ricevuto della domanda, come si evince anche dalle domande allegate nel ricorso introduttivo della ricorrente;
- quanto alla procedura di compilazione della domanda veniva chiarito che la domanda viene inoltrata viene quindi salvata in formato PDF nella sezione Archivio della pagina personale

del docente nel sistema Istanze On Line, e viene inviata agli indirizzi e-mail, indicati dal docente in fase di registrazione al Sistema;

- nel messaggio di avvenuto inoltro viene esplicitamente richiesto al docente, a garanzia dell'avvenuto successo delle operazioni compiute telematicamente: a) di verificare la ricezione dell'e-mail a conferma dell'avvenuto inoltro, contenente in allegato la domanda in PDF; b) di accedere alla sezione Archivio della home page personale di Istanze on Line per verificare che la domanda contenga tutte le informazioni. Dopo l'inoltro della domanda, dunque, la docente poteva – anzi resasi conto dell'errore avrebbe dovuto – modificare l'istanza provvedendo all'annullamento della stessa, alla sua modifica e al successivo nuovo inoltro entro la data indicata come termine ultimo, come indicato anche nelle Faq Ministeriali in merito alla Compilazione Istanza, punto 4;
- inoltre, nella pagina denominata "Modello di presentazione della domanda" delle Graduatorie Provinciali e di istituto di Supplenza aa. ss. 2021/21 e 2021/22, dove è presente il tasto per l'inoltro dell'istanza vengono riportate chiaramente quali sezioni siano state compilate dal dichiarante;
- la normativa di riferimento e le indicazioni per la compilazione della domanda, vengono espressamente riportate nella Pagina Iniziale Istanza GPS, in cui si evidenzia "dopo aver letto le informazioni relative all'istanza, cliccare su «Accedi» per iniziare la compilazione della domanda" (allegati alla memoria di primo grado);
- quindi seguendo le indicazioni riportate dal Sistema la docente poteva effettuare tutte le verifiche del caso ed apportare le modifiche necessarie prima della scadenza; logicamente, quindi, le Domande già compilate e inoltrate, ma successivamente Annullate dall'istante NON sono visibili all'Amministrazione, che ha a disposizione esclusivamente le Domande inoltrate nei termini. In altri termini l'annullamento rimuove la domanda dalla disponibilità dell'Amministrazione stessa, che pertanto non ha contezza del contenuto della stessa;
- **ne deriva che a) in caso di un inoltro di una nuova domanda, l'annullamento della domanda precedentemente inviata implica la compilazione ex novo di una nuova domanda, e non una semplice revisione di essa; b) all'esito della redazione e dell'inoltro, la ricorrente era tenuta a compilare nuovamente e controllare la nuova domanda.**

Con la di primo grado, il Tribunale di Arezzo, accogliendo l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in riassunzione, osservando che *“Come infatti si evince per tabulas dalla produzione documentale di parte resistente, il provvedimento dell'amministrazione resistente (pubblicato in data 1.09.2020) è stato impugnato davanti al TAR Toscana con iscrizione al ruolo avvenuta in data 26.11.2020, elasso pertanto il termine decadenziale di giorni sessanta.”*

L'odierna parte resistente, quindi, impugnava la summenzionata pronuncia (All. 3) deducendo i seguenti motivi:

- errata valutazione dei termini di decadenza del ricorso al giudice amministrativo;
- omessa attribuzione da parte dell'amministrazione, del punteggio a lei spettante.

Il Ministero si costituiva, quindi, in giudizio (All. 4), ribadendo in particolare per quanto qui di interesse (e con motivazioni che verranno meglio esplicitate nella successiva parte in diritto), ribadendo l'imputabilità dell'errore di modificazione della domanda informatica della ricorrente e, dunque, l'incompletezza della stessa.

La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'avverso ricorso in appello, affermando che alla luce del fatto che i titoli non erano contestati e che la ricorrente avrebbe commesso un errore nella compilazione, il Ministero *"avrebbe dovuto facilitare la soluzione del problema provvedendo alla rettifica della graduatoria"*, come richiesto dalla ricorrente, invece che resistere nel giudizio di primo grado e di appello.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la sentenza della Corte d'Appello di Firenze - di cui in epigrafe - meriti di essere cassata per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4 per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cpc

La Corte di appello è incorsa in un palese vizio motivazionale tale da costituire una aperta violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 e dello stesso art. 111 Cost. in termini di mera apparenza o inesistenza della motivazione. La motivazione della Corte di merito, infatti, non riveste le caratteristiche ritenute essenziali ai fini della tutela del diritto di difesa del cittadino ex art. 24 della Costituzione in base al quale l'art 132 del c.p.c. indica tra gli elementi essenziali della sentenza la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Nel caso in esame, come si è detto, la Corte Territoriale si è limitata ad evidenziare che, quale diretta conseguenza della non contestazione dell'eventuale interesse al riconoscimento del punteggio aggiuntivo, *"il Ministero, consapevole dell'errore, in questione, avrebbe dovuto facilitare la soluzione del problema provvedendo alla rettifica della graduatoria già richiesta in sede amministrativa invece che resistere nel giudizio di primo e secondo grado"*.

Com'è noto, la giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte ritiene che con la riforma del 2012 (DL n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. 134 del 2012) sia scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o dell'apparenza) della motivazione ossia con riferimento a quei parametri che

determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge (Cass. SSUU 7 aprile 2014, n. 8053).

D'altronde, com'è noto, a seguito della riforma del 2012, il vizio di motivazione non attiene più alla sua sufficienza, ma si attesta sulla sua coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta), purché il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (come avviene nel caso di specie).

Risulta pertanto viziata la sentenza corredata da motivazione perplessa o incomprensibile (si richiamano Cass. n. 20112 del 2009, Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07/04/2014, n. 8053) e ciò tanto più nel caso in cui la motivazione possa ritenersi addirittura mancante. In particolare, per Cass. SSUU n. 8053 del 2014, la "mancanza" di motivazione si configura tutte le volte che, come nel caso di specie, la motivazione *"manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum"* (cfr. sul punto anche Cass. n. 20112 del 2009; Cass. N. 3591 del 2016).

Il ché è quanto è dato ravvisare nel caso in esame, in cui la Corte Territoriale non ha neppure specificato alla luce di quale disposizione normativa l'Amministrazione avrebbe dovuto tenere il comportamento considerato corretto dai giudici di secondo grado, ovvero quello di rettificare la graduatoria in considerazione dell'errore commesso dalla ricorrente, in relazione all'inserimento dei titoli.

Il Collegio, invero non ha affrontato né considerato la natura del termine per la proposizione delle domanda, che in quanto termine di decadenza fotografa ipso iure la situazione di fatto esistente al momento del suo spirare, né ha in alcun modo evidenziato le conseguenze del mancato rispetto del suddetto termine, tanto in capo all'amministrazione quanto in ordine alla posizione dell'istante.

In particolare, come si chiarirà meglio anche nel seguente motivo in diritto, la Corte territoriale non ha motivato la propria decisione di porre a carico dell'Amministrazione un errore nella compilazione della domanda, di cui era pacificamente responsabile l'odierna parte resistente, né tanto meno ha evidenziato le ragioni per cui incombesse in capo al Ministero l'onere di riesame del proprio provvedimento.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della Legge 241/1990 in combinato disposto con l'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 – violazione e falsa applicazione del principio del soccorso istruttorio e della autoresponsabilità del dichiarante, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3) c.p.c.

La sentenza di secondo grado è censurabile sotto il profilo della falsa applicazione di norme di diritto indicate in epigrafe.

La Corte, infatti, nel merito della questione oggetto di giudizio, ha così statuito (Pag. 4 della sentenza impugnata – all. A): *“Passando al merito, come detto, il Ministero non contesta che alla CONTE spettino i punteggi che ella reclama. Il Ministero si limita a sostenere che il mancato riconoscimento di tali punteggi sarebbe da imputare ad un errore commesso dalla stessa lavoratrice nella compilazione della seconda domanda.*

Se è così, sembra alla Corte piuttosto evidente che il Ministero, consapevole dell’errore in questione, avrebbe dovuto facilitare la soluzione del problema provvedendo alla rettifica della graduatoria già richiesta in sede amministrativa (doc. 8 e 9 della appellante) invece che resistere nel giudizio di primo grado ed in appello.

Non essendo quindi in discussione che alla CONTE spettino i punteggi che alle reclama, l’appello deve essere accolto”.

Occorre precisare, in via preliminare, che nel caso di specie è sì pacifico che il punteggio richiesto dalla parte resistente non sia oggetto di contestazione, ma è altrettanto pacifico che la Conte, all’atto della compilazione della domanda, non abbia specificato il titolo di cui si richiede il riconoscimento, sicché il Ministero non ne è venuto a conoscenza fino al momento della presentazione della domanda di autotutela.

Ebbene, la Corte non sembra aver tenuto in considerazione – nella propria decisione – delle chiare disposizioni regolamentari che, in applicazione del principio di autoresponsabilità dei richiedenti (per il quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione), è lo stesso istante a dover controllare che tutte le informazioni fornite al sistema siano complete.

Come si è detto, è pacifico in atti che, in sede di compilazione della domanda, nella sezione “preferenze” al n. 17, la ricorrente non abbia inserito la specificazione di *“aver lavorato alle dipendenze del MIUR per almeno un anno”* (cfr. anche memoria difensiva depositata in primo grado). Né tanto meno, è stato provato in giudizio, che il mancato inserimento sia dipeso da una disfunzione del sistema informatico.

Difatti, è pacifico in atti, che l’odierna resistente, accortasi di un errore relativo alla sola votazione del diploma di scuola magistrale della prima domanda depositata, aveva provveduto a rettificare la sola votazione del titolo di accesso e, dopo aver verificato che tutte le sezioni fossero compilate, aveva provveduto a inoltrare nuovamente la domanda, cui era stato assegnato un nuovo numero.

Peraltro, nel file della domanda del 27.7.2020 non erano più riportati i titoli di servizio, pur essendo presente, nella sezione preferenze al n. 17, l'avere lavorato alle dipendenze del MIUR per non meno di un anno.

Infatti, secondo le **istruzioni di compilazione** (doc. allegato tanto alla memoria di primo grado che alla memoria di secondo grado), una volta INOLTRATA la domanda il sistema presenta un messaggio di avvenuto inoltro, indicando il numero di protocollo ricevuto della domanda, come si evince anche dalle domande allegate nel ricorso introduttivo della ricorrente.

Quanto alla procedura di compilazione della domanda, è opportuno in questa sede specificare quanto segue.

La domanda inoltrata viene quindi salvata in formato PDF nella sezione Archivio della pagina personale del docente nel sistema Istanze On Line, e viene inviata agli indirizzi e-mail, indicati dal docente in fase di registrazione al Sistema.

Nel messaggio di avvenuto inoltro viene esplicitamente richiesto al docente, a garanzia dell'avvenuto successo delle operazioni compiute telematicamente:

- di verificare la ricezione dell'e-mail a conferma dell'avvenuto inoltro, contenente in allegato la domanda in PDF;
- di accedere alla sezione Archivio della home page personale di Istanze on Line per verificare che la domanda contenga tutte le informazioni. Dopo l'inoltro della domanda, dunque, la docente poteva – anzi resasi conto dell'errore avrebbe dovuto – modificare l'istanza provvedendo all'annullamento della stessa, alla sua modifica e al successivo nuovo inoltro entro la data indicata come termine ultimo, come indicato anche nelle Faq Ministeriali in merito alla Compilazione Istanza, punto 4.

Si evidenzia altresì che nella pagina denominata "Modello di presentazione della domanda" delle Graduatorie Provinciali e di istituto di Supplenza aa. ss. 2021/21 e 2021/22, dove è presente il tasto per l'inoltro dell'istanza vengono riportate chiaramente quali sezioni siano state compilate dal dichiarante.

La normativa di riferimento e le indicazioni per la compilazione della domanda, vengono espressamente riportate nella Pagina Iniziale Istanza GPS, in cui si evidenzia "dopo aver letto le informazioni relative all'istanza, cliccare su «Accedi» per iniziare la compilazione della domanda" (all. 3 alla memoria di secondo grado pag. 3).

Quindi seguendo le indicazioni riportate dal Sistema la docente poteva effettuare tutte le verifiche del caso ed apportare le modifiche necessarie prima della scadenza; logicamente, quindi, le Domande già compilate e inoltrate, ma successivamente Annullate dall'istante NON sono visibili all'Amministrazione, che ha a disposizione esclusivamente le Domande inoltrate nei termini. In altri

termini l'annullamento rimuove la domanda dalla disponibilità dell'Amministrazione stessa, che pertanto non ha contezza del contenuto della stessa.

Ne deriva che a) in caso di un inoltro di una nuova domanda, l'annullamento della domanda precedentemente inviata implica la compilazione ex novo di una nuova domanda, e non una semplice revisione di essa; b) all'esito della redazione e dell'inoltro, la ricorrente era tenuta a compilare nuovamente e controllare la nuova domanda.

Ciò premesso, con specifico riferimento alle motivazioni addotte dalla Corte Territoriale a sostegno dell'accoglimento dell'avverso ricorso, occorre evidenziare che i giudici di appello hanno male applicato le disposizioni di cui in rubrica, ed in particolare, il principio del soccorso istruttorio e quello di autoresponsabilità del dichiarante.

Come noto, l'istituto del soccorso istruttorio è disciplinato in via generale dalla legge sul procedimento amministrativo all'art. 6, comma 1, lett. b) il quale, dopo aver qualificato il relativo **potere come meramente facoltativo** (*"...il responsabile del procedimento...può chiedere"*), individua l'ambito di applicazione, **limitato al "rilascio di dichiarazioni e [alla] rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete"**.

In altri termini, esso è volto a consentire all'istante unicamente la possibilità di poter *integrare* eventuali domande incomplete o incerte, al fine di non esser escluso dalla procedura.

In tal modo, il legislatore ha inteso soddisfare l'esigenza della massima partecipazione alla procedura, orientando l'azione amministrativa alla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme.

Tuttavia, detta esigenza deve essere bilanciata con i principi di *par condicio* tra gli aspiranti, di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, in virtù dei quali il soccorso istruttorio non è consentito di fronte a erronea indicazione dei titoli, come quella oggetto di causa.

Pare, infatti, evidente che nella vicenda in esame non viene in rilievo l'incompletezza colposa della dichiarazione della docente Conte, la quale ha invece reso una dichiarazione apparentemente completa, ingenerando così l'affidamento dell'Amministrazione su quanto dalla stessa dichiarato. La circostanza che la ricorrente non avesse indicato dei titoli di cui era comunque in possesso non è dunque opponibile all'Amministrazione, né tantomeno agli altri partecipanti alla procedura.

Al contrario di quanto sembrerebbe affermare la Corte Territoriale, infatti, l'errore nella compilazione della domanda non era in alcun modo percepibile dall'Amministrazione, in quanto non era in contrasto con le altre dichiarazioni rese dalla stessa in sede di iscrizione nell'unica domanda che, lo si ripete, è pervenuta all'Amministrazione, ossia quella del 27.07.2020.

In altri termini, la presenza dell'errore non emergeva già dall'esame della domanda di partecipazione e/o degli altri documenti in quanto non vi era una evidente discordanza nelle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione al concorso, con la conseguenza che l'Amministrazione non avrebbe potuto e né dovuto avvedersi sin da subito del possesso di ulteriori titoli da parte della ricorrente.

Non sembra, inoltre, irrilevante notare che l'operato dell'amministrazione è a maggior ragione legittimo se si considera la natura del procedimento in esame, ossia una **procedura comparativa di massa, caratterizzata dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti**, in relazione alla quale, come affermato dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 9/2014 (citata inspiegabilmente anche da parte ricorrente), si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'auto responsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: *“si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ecc. (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cons. St., Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3; successivamente, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3408; Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5772; antecedentemente alla Plenaria cfr. Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291)”*.

In tali casi, il generale divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla necessità di garantire la speditezza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, con la conseguenza che “in questi casi l'imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario affidato dall'ordinamento alla cura dell'amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano)” (Ad. Plen. citata): celerità imposta nella procedura in esame in cui le graduatorie erano funzionali al nuovo anno scolastico.

Valorizzando l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria si specifica altresì che il procedimento volto alla formazione delle graduatorie per le supplenze - oggetto di controversia - ha coinvolto un numero considerevole di domande solamente nell'Ambito Territoriale di Arezzo, caratterizzandosi quindi come una vera e propria procedura “di massa” che di per sé **impone un maggior rigore nella valutazione della cooperazione delle parti private**; collaborazione che nel caso della signora Conte non vi è stato: basti considerare che il sistema informatizzato – come già detto – consentiva al partecipante di poter inviare la propria domanda a partire fino al 06.08.2020 e che, durante tale lasso temporale (15 giorni), era facoltà del richiedente controllare la propria domanda ed eventualmente, porvi rimedio (tale facoltà era espressamente consentita dal sistema che avrebbe memorizzato

l'ultimo invio pervenuto). Evidentemente l'odierna ricorrente non ha provveduto al controllo della propria domanda del 27.07.2020 e alla relativa rettifica così violando gli obblighi di correttezza sulla stessa gravanti.

In definitiva, anche in forza del principio generale dell'autoresponsabilità dei richiedenti, per il quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfs. *ex plurimis* trib. Amm. Reg. Trentino Alto Adige, sez I, 24 aprile 2019, n. 70), nulla poteva essere contestato all'Amministrazione, la quale ha correttamente attribuito il punteggio alla sig.ra Conte Pasqualina, con la conseguenza che l'avverso ricorso non potrà che essere rigettato. Tale errore nella compilazione della domanda ha determinato la decurtazione del punteggio di cui i ricorrenti si dolgono, in applicazione della citata disposizione.

L'erronea compilazione della domanda, considerato che nei precedenti gradi di giudizio non è stato accertato alcun malfunzionamento del sistema informatico, non costituisce motivo idoneo a giustificare la modifica del punteggio così attribuito e di conseguente rettifica della graduatoria, stante il chiaro disposto dell'O.M. n. 60 del 2020, art. 3, comma 3, secondo cui **"ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2"**.

Pertanto, come si è detto, viene in rilievo il principio di autoresponsabilità degli istanti, i quali, prima di inoltrare la domanda, debbono diligentemente verificare la correttezza dei dati inseriti.

Tale possibilità sussisteva, nel caso di specie, dal momento che i ricorrenti ben avrebbero potuto avvedersi dell'errore e correggere la domanda, sia prima dell'invio della stessa, sia in un momento successivo, in quest'ultimo caso modificando l'istanza entro il termine ultimo di presentazione delle domande, previo annullamento del primo inoltro.

Si rileva, altresì, che, sebbene l'O.M. n. 60 del 2020, art. 8, comma 6 stabilisca che *"in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria"*, la nota 1550/2020 del Ministero dell'Istruzione, nel segnalare *"l'opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati"*, precisa che, in ogni caso, **"ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste"**, così chiaramente applicando il disposto di cui all'art. 3, comma 3 della summenzionata ordinanza, il cui contenuto – contrariamente opinando – sarebbe disatteso ogni volta

che l'istanza si trovasse a presentare, dopo una compilazione erronea della domanda e scaduti i termini per la rettifica, una richiesta di autotutela ai fini della rettifica del punteggio.

Tanto dedotto e rilevato, le Amministrazioni di cui in epigrafe, come sopra rappresentate e difese rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a codesta Suprema Corte accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, cassare la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, sezione Lavoro di cui in epigrafe, con ogni conseguenziale statuizione con il favore delle spese di lite.

Ai sensi degli artt. 9 e 13 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato.

Con l'originale del ricorso notificato **si deposita:**

A) Sentenza della Corte d'Appello di Firenze, sez. Lavoro, notificata in data 12.12.2022

- 1) Ricorso in riassunzione
- 2) Memoria di costituzione in primo grado e relativi allegati
- 3) Ricorso in appello
- 4) Fascicolo di parte del grado di appello
- 5) OM 60 del 2020

Roma, 10 febbraio 2023

Monica De Vergori
Avvocato dello Stato